



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 45

Riunione del 4 maggio 2011

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente

30.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - Pollio Alessandro n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio Area 25 Marina di Ginosa

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 15 febbraio 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del solo Presidente p.t. all'epoca dei fatti in contestazione e non anche del sodalizio in quanto non più affiliato, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Pollio Alessandro n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio Area 25 Marina di Ginosa, per la violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. e 55 e 58 Reg. Giur., per non aver il sodalizio Area 25 Marina di Ginosa dal medesimo rappresentato nella carica di Presidente pro-tempore, adempiuto al pagamento della multa di Euro 1.687,50=, comprensiva della maggiorazione, sanzionata dal Comitato Regionale Fivap della Puglia con il relativo provvedimento pubblicato con il C.U. n. 1 del 29/9/2010 per la Stagione Sportiva 2009-2010.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 15 febbraio 2011 all1 quali gli incolpati sono risultati assenti.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Marchei il quale preso atto della moratoria accordata dal Consiglio federale Fipav con delibera n. 55 del 1° aprile 2011, si rimette alla decisione della Commissione Giudicante nazionale



OSSERVA

L'art. 58 del regolamento giurisdizionale prevede specifiche sanzioni per gli associati che non provvedono a pagare nei termini previsti le multe loro comminate. Tali sanzioni vanno dalla maggiorazione delle sanzioni, al prelievo diretto delle stesse dai depositi cauzionali delle associate (ove esistenti), all'impossibilità di disputare gare ufficiali e possono costituire motivo ostativo alla affiliazione per la stagione agonistica successiva a quella dell'inadempimento;

Trattasi di sanzioni (di natura sostanzialmente amministrativa) espressamente previste da norme regolamentari, aventi carattere di specialità rispetto a quelle tendenti a tutela in via più generale i generali principi di lealtà e probità, la cui applicazione non necessita di apposito procedimento disciplinare volto ad accertare la responsabilità a titolo di colpa o dolo.

Una eventuale responsabilità a titolo di colpa o dolo in capo ai dirigenti e/o ex art. 55 R.G. del sodalizio è prevista dall'art. 9, comma 7 del Regolamento Gare, solo nel caso in cui il deposito cauzionale sia inesistente o non sufficientemente capiente, e l'invito rivolto al sodalizio inadempiente a saldare il proprio debito o a reintegrare il deposito cauzionale sia rimasto privo di riscontro.

Ciò premesso, è necessario altresì rilevare che con deliberazione del Consiglio Federale n. 55 del 1° aprile 2011 la Fipav ha invitato tutti i gli associati a saldare i propri debiti entro il termine del 30 giugno 2011 e che detto termine non è ancora decorso.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dichiara il non luogo a procedere

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 12 maggio 2011